



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli  
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00923/2015REG.PROV.COLL.  
N. 07364/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione  
Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro  
generale 7364 del 2014, proposto  
da:

Nabav Costruzioni s.r.l., in persona  
del legale rappresentante pro-  
tempore, rappresentata e difesa  
dall'avv. Emanuele D'Alterio, con  
domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Gennaro Terracciano in  
Roma, largo Arenula, n. 34;

*contro*

Prefettura della Provincia di Caserta, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro-tempore,

Comune di Piana di Monte Verna, Comune di Cervinara, Comune di Pollica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore;

Comando Generale dei Carabinieri, Comando Generale della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, Nucleo Investigativo Interforze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R.  
CAMPANIA – NAPOLI,

SEZIONE I, n. 02345/2014, resa tra le parti, concernente provvedimento di interdittiva antimafia - risoluzione contratti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato D'Alterio e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. - Con ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, Nabav Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha emesso nei suoi confronti, in data 19 luglio 2013, un'interdittiva antimafia ai

sensi dell' art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, nonchè le tre note con cui i comuni di Piana di Monte Verna, di Pollica e di Cervinara hanno risolto i rapporti contrattuali intrattenuti con la stessa società sulla base della suddetta informativa prefettizia.

Deduceva i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere - insussistenza dei presupposti – erroneità dell'istruttoria e della motivazione;
- 2) illegittimità derivata degli atti risolutivi dei contratti di appalto.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato rigettato.

Individuato il punto nodale della controversia nella congruità degli elementi posti a sostegno dell'informativa prefettizia, la sentenza ha rilevato che negli atti allegati all'informativa sono stati evidenziati gli stretti rapporti e le cointeressenze economiche che

legano la società ricorrente con altre due società, la Ktesis s.r.l. e Le ceneri Paestum (L.C.P.) s.r.l.

L'informativa prefettizia, ricordati i rapporti familiari tra soci ed amministratori delle tre società in questione, poggia essenzialmente su alcune circostanze reputate significative del pericolo di infiltrazioni mafiose: - la condanna di Giacomo Caterino con sentenza del 21.2.2012 del Tribunale di Napoli per violazione dell'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), aggravato dall'art. 7 della L. n. 203/1991 (nell'ambito del procedimento Normandia 2) per aver agito al fine di favorire il clan camorristico dei Casalesi;

- la circostanza che A. N. è stato controllato (in data 13.5.2007) in compagnia di D. L., soggetto che "annovera pregiudizi di polizia per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti";
- la circostanza che V. N. è stato controllato in due occasioni (il

4.12.2008 e il 23.7.2008) in compagnia del già citato G. C.

La sentenza, esaminate singolarmente tali circostanze, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia, ha concluso che nella fattispecie gli elementi acquisiti, valutati nella loro globalità, sono tali da sorreggere adeguatamente la misura prefettizia e gli ulteriori atti adottati sul suo presupposto.

3. - Propone appello la Società Nabav Costruzioni s.r.l. deducendo errores in iudicando ed in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85 e 91 D.Lgs. 159/2011.

4. - La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità del proprio operato.

5.- All'udienza del 17 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.- Si può prescindere dalle preliminari eccezioni d'inammissibilità del ricorso di

primo grado sollevate dall'Amministrazione, essendo l'appello infondato.

2.- L'appellante Società lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata muovendo due ordini di rilievi:

1) il TAR avrebbe omesso di tenere in debito conto il fatto che: - A) la Ktesis srl è stata sottoposta a sequestro in data 12.1.2001 e lo è tuttora in esecuzione dell'ordinanza n. 39197/04 R.G. P.M. e n. 34706/05 R.G. GIP del Tribunale di Napoli; da allora è gestita da un custode giudiziario (verbale di sequestro del 15.2.2011); -B) la L.C.P. Srl ( Le Ceneri Paestum) è inattiva ( cfr. lo stesso verbale di sequestro).

L'informativa difetterebbe, perciò, di "attualità e concretezza": non si vede come una società inattiva possa influenzare la ricorrente; né come possa svolgere tale influenza Caterino Giacomo, titolare di quote societarie sequestrate (Ktesis).

2) le condanne rilevanti a fini “antimafia” devono riguardare solo i “soggetti sottoposti alla verifica antimafia”, tassativamente elencati dall’art. 85; né G. C., né V. N. rientrano nel novero dei soggetti la cui posizione è sottoponibile a verifica antimafia, in quanto, il primo non è familiare convivente dei soggetti sottoposti a verifica, né ricopre alcun ruolo nella NABAV Costruzioni srl; il secondo non è socio di maggioranza.

2.1. - Il Collegio osserva che dagli atti istruttori emerge:

- quanto al punto 1), che i rapporti di parentela tra i soci della Nabav Costruzioni s.r.l. (Noviello Arturo, amministratore; Noviello Bernardino, Noviello Vincenzo e Maisto Annamaria) e Rosa Noviello (moglie di Paolo Caterino e madre di Giovanni Caterino condannato per il reato di turbativa d’asta a tre anni di reclusione con l’aggravante di aver agito al fine di favorire un sodalizio criminale nel casertano) dimostrano l’esistenza di stretti

rapporti di parentela, anche se non di convivenza, tra il nucleo familiare dei Novello e i Caterino;

- quanto all'intreccio delle società, su cui rileva l'intreccio familiare, la Società "Le Ceneri Paestum" è controllata al 50% dalla Nabav Costruzioni s.r.l. e al 50% da Ktesis s.r.l. ed è stata amministrata fino al 2013 da Vincenzo Noviello unitamente a Marino Rossella, coniugata con Giacomo Caterino, col quale Vincenzo Noviello è stato controllato in due circostanze nel 2008;

- le quote della Ktesis s.r.l. appartengono a Giacomo Caterino ( 2/3) e a Rosa Noviello ( 1/3), madre del primo e sorella di Arturo Noviello, socio e amministratore della società appellante.

La Ktesis, nel momento in cui è stata oggetto di sequestro, era amministrata da Paolo Caterino, anch'esso coinvolto nell'ambito della operazione di polizia "Normandia 2" per turbativa d'asta, con l'aggravante del fine di favorire

un disegno criminoso, e indagato per il reato di cui al 416 bis c.p..

Tutti tali elementi di fatto non sono oggetto di contestazione da parte dell'appellante, che ne censura solo l'apprezzamento e la valutazione fattane dalla Prefettura ai fini del giudizio di sussistenza del rischio di condizionamento nella gestione degli affari della Società appellante da parte di consorterie criminali.

Essendo emersa in sede penale la rilevanza di condotte penali a carico dei Caterino e la loro vicinanza a gruppi criminali mafiosi, ad avviso del Collegio, tutte le circostanze di fatto richiamate nelle indagini divengono determinanti al fine di dimostrare il rischio di infiltrazione che rappresenta presupposto dell'interdittiva.

L'esistenza di cointeressenze economiche tra il nucleo familiare dei Noviello, soci e amministratori dell'appellante società, e i Caterino, completa il quadro di quelli che non sono solo vincoli familiari.

I due nuclei familiari hanno costituito e controllano il capitale della Società “Le Ceneri Paestum”; la circostanza che quest’ultima società sia attualmente inattiva non elimina il rischio, perché non risulta che la società sia stata sciolta.

In ogni caso, l’operatività delle dette società nel passato è indicativa della solidità di legami di interesse tra i soggetti individuati, atti ad esprimersi anche sotto altre forme; per es., nel condizionamento della società Nabav Costruzioni s.r.l., tuttora operativa, e operante nello stesso settore merceologico della altre due richiamate società ora inattive, delle quali potrebbe ben rappresentare uno strumento per la continuazione di attività economiche oggi non più consentite dal sequestro intervenuto.

E’ appena il caso di ricordare che l’interdittiva antimafia ha una funzione preventiva e che, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia

di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata ( da ultimo, cfr. C.d.S., III, 15.1.2015, n. 455).

2.2. - Quanto all'altro ordine di censure, secondo cui le condanne dovrebbero riguardare i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lvo n. 159/2011 sottoposti a verifica, il Collegio osserva che nella fattispecie il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 91, commi

5 e 6, in forza dei quali “Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa” e “Il prefetto puo', altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva”.

Da qui la legittimità del provvedimento impugnato.

3. - In conclusione, l'appello va respinto.

4. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani,

Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito,

Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti,

Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2015

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)